

VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE LA CÁVEA DEL QUARTIERE DI FOCE – SARNO (SA)

VERBALE STRAORDINARIO DEL 08/12/2018

Il giorno 08/12/2018 alle ore 15.30 presso la dimora del Presidente, sita in via Sarno Palma, si è riunito straordinariamente, la riunione dell'Associazione, regolarmente convocata con comunicazione verbale a tutta l'Assemblea, per discutere e deliberare sui seguenti O.D.G. :

1. Inizio del nuovo ciclo Associativo. Progetti per il 2019;
2. Modifica Statuto all'Agenzia delle Entrate. Presentazione del nuovo Statuto APS modificato, modifica dell'indirizzo legale dell'Associazione;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo i Signori:

- | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| • Bruno Gigi | (Presidente) | con Codice Fiscale: GGIBRN72B06I438F |
| • Luigi Menna | (Vicepresidente) | con Codice Fiscale: MNNLGU74P10H860A |
| • Gianpaolo De Blasio | (Segretario) | con Codice Fiscale: DBLGPL74E30I438B |
| • Biagio Criscuolo | (Tesoriere) | con Codice Fiscale: CRSBG182T13I438K |
| • Pietro Gigi | (Consigliere) | con Codice Fiscale: GGIPTR81E07I438P |
| • Mario De Blasio | (Consigliere) | con Codice Fiscale: DBLMRA66L13I438A |
| • Ferdinando Gigi Robustelli | (Consigliere) | con Codice Fiscale: GGRFDN66S25I438L |

Sono presenti inoltre i componenti dell'Associazione, i Signori:

- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| • Salvatore Antonio Schioppa | (Componente) | con Codice Fiscale: SCHSVT88M10F912B |
| • Paolo Annunziata | (Componente) | con Codice Fiscale: NNNPLA86H12A509Y |
| • Emilio Franza | (Componente) | con Codice Fiscale: FRNMLE80D06I438U |
| • Michele De Blasio | (Componente) | con Codice Fiscale: DBLMHL76L28I438J |
| • Gerardo Loria | (Componente) | con Codice Fiscale: LROGRD74B03H703E |
| • Aniello Sedia | (Componente) | con Codice Fiscale: SDENLL81A01I438I |

Risulta assente solo il socio Ernesto Vellone (Componente) con Codice Fiscale: VLLRST93P30I438N.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Viene illustrato l'andamento dell'attività associativa del precedente esercizio (si puntualizza molto statica a causa di impedimenti causati dai soci stessi e da una mancanza di sede dove effettuare le riunioni) e si individuano quali priorità per il corrente esercizio lo sviluppo e la realizzazione dei seguenti programmi, tutti interamente finanziabili gratuitamente, cercando di non intaccare le risorse associative:

- a. *Ritorno alle origini. Gara del Carroccio "detto Carruosciolo", realizzabile attraverso una quota di partecipazione che servirà solo per assicurare il concorrente da possibili infortuni durante la manifestazione. Il resto della manifestazione, sarà realizzato con materiali poveri nell'arte del riciclaggio;*

- b. *Concorso Fotografico Amatoriale 3^a edizione. Il concorso, verrà realizzato in un quartiere di Sarno, con la collaborazione di alcuni professionisti del settore, i quali offriranno i trofei per il concorso;*
- c. *Visita all'acquedotto Campano. Anche questo progetto, non prevede un uscita economica, in quanto bisogna solo presentare l'istanza in Regione Campania, per accedere all'acquedotto e alle sorgenti del Rio Foce;*
- d. *Impegno per la ristampa dell'unico libro esistente, che parla di Foce: Il Santuario Millenario. La stampa sarà fatta attraverso la raccolta di fondi presso le attività presenti sul nostro territorio, con i dovuti ringraziamenti nelle ultime pagine del libro;*
- e. *Tentativo di realizzo, di una mezza maratona con la compartecipazione di altre Associazioni presenti sul territorio sarnese;*
- f. Con il Parco Sarrastri, per i nostri amici a quattro zampe:
- Gran Galà a 4 Zampe 2019;
 - Scodinzolando tra i sentieri;
 - Scodinzolando nel Medioevo.



2. Dopo varie bozze di modifiche dello Statuto, in sede assembleare si discute per cambiare totalmente lo stile dell'Associazione, presentando all'Agenzia delle Entrate uno Statuto in stile APS. Con Statuto alla mano, vengono apposte delle postille sui vari punti o paragrafi, dove apporre modifiche o correzioni. Il Segretario, prende nota e redigerà lo Statuto con le modifiche apportate.
3. Il Presidente chiede se ci sono altri interventi. Prende la parola il Segretario, il quale chiede all'assemblea di iniziare un nuovo ciclo associativo, resettando completamente gli anni passati senza attività (a causa degli impedimenti al punto 1) e di partire con il nuovo anno che sta subentrando, con una nuova gestione associativa-organizzativa:
- a. Preparando una lettera di invito (alla prossima riunione), ai vecchi soci, a chi è stato iscritto e ai fondatori dell'associazione, chiedendo se sono intenzionati a riprendere l'attività Associativa Ri-iscrivendosi;
- b. Trovare nuova linfa di persone che sono intenzionate ad entrare in questa grande

famiglia, che è l'associazione;

- c. Creare una sub associazione di giovani di età inferiore ai 18 anni, per farli intraprendere la vita associativa e la tutela del territorio;
- d. Fissare la quota associativa annuale/mensile per l'anno 2019.
- e. Avendo il file digitale, lo Statuto sarà stampato al momento e riletto, grazie alla disponibilità del Presidente, il quale ci farà utilizzare la sua stampante personale.

DOPO I VARI ARGOMENTI DISCUSSI, AD UNANIMITA' SI DELIBERA QUANTO SEGUE:

1. Di aver appreso e approvare i vari progetti del punto 1;
2. Di aver appreso e approvare quanto detto al punto 2 (lo Statuto ri-digitalizzato, con le opportune modifiche è sottoscritto dai membri, per attestarne l'autenticità e l'approvazione);
3. Di aver appreso, condividere ed approvare quanto specificato al punto 3.

Dando incarico al Presidente alle formalità per la convocazione. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 18.00.

Foce di Sarno, 08/12/2018

Firme e timbro

Il Presidente

[Firma]

Il Vice Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

I Consiglieri

[Firma]
[Firma]
[Firma]

L'Assemblea

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

ASSOCIAZIONE
L.R.
Càrca
FOCE DI SARNO

[Firma]
[Firma]
[Firma]





STATUTO DELL'APS "LA CÀVEA DEL QUARTIERE DI FOCE – SARNO (SA)"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "LA CÀVEA DEL QUARTIERE DI FOCE APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Sarno (SA) e con *durata illimitata*.

L'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla legge.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) *interventi e prestazioni sanitarie;*
- 2) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- 3) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- 4) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- 5) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- 6) *formazione universitaria e post-universitaria;*
- 7) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- 8) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- 9) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- 10) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In particolare L'associazione persegue finalità esclusivamente di riqualificazione sociale, ambientale - turistica, culturale e religiosa nonché svolgere servizio per i cittadini della località Foce di Sarno e far conoscere e promuovere, attraverso studi, convegni, pubblicazioni ed eventi sociali, la storia gli usi e i costumi antichi del quartiere di Foce;*
- 11) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- 12) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
- 13) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- 14) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- 15) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- 16) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- 17) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- 18) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- 19) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, Attività Cinofila ed altre attività annesse agli animali di compagnia. Per quanto riguarda le attività del presente punto, in conformità alla legge previste per l'APS, l'Associazione in caso di attività si affilierà ad un Ente di Promozione Sportiva o da una Federazione riconosciuta dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di Promozione o Federazione. In particolare poi, per l'ultimo punto delle attività, lo scopo sarà la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva cinofila, ambientale, turistica e del tempo libero, nonché di quelle attività culturali e formative che possono contribuire all'arricchimento della persona. In particolare si propone di:*
 - *promuovere e sviluppare una corretta educazione e cultura cinofila e civica, anche attraverso la pratica di sport cinofili quali, Mobility Dog, Obedience ed altri;*

- promuovere e valorizzare la relazione tra uomo-cane, disabile-cane con la PET THERAPY, anche al fine di una più efficace integrazione del cane nella nostra società urbana;

- promuovere e sensibilizzare la cittadinanza a sviluppare un rapporto positivo tra uomo, cane e natura;

20) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

21) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

22) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

23) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

24) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

25) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

26) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Questo elenco, ai sensi del co. 2, art. 5 Cts, può essere aggiornato con apposito D.P.C.M.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale¹.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'Organo direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Soci, Volontari e Lavoratori)

Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini Italiani, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ma possono ambire alle cariche direttive, in principal modo, i residenti del Quartiere, i quali conoscono meglio il territorio e i residenti stessi. L'associazione non può disporre alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I soci minorenni non versano le quote sociali e possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Consiglio direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente).

Avverso la decisione del Consiglio direttivo sull'ammissione di nuovi soci, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare al la quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Inoltre l'Assemblea dei soci riconosce lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, intendono contribuire solo economicamente alle sue attività o pagando una quota sociale annua a libera scelta. I soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario o benemerito" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione con il loro sostegno morale e professionale, e alle persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

I soci onorari o benemeriti non pagano la quota sociale e possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

I soci minorenni, onorari o benemeriti, o comunque quelli che non hanno diritto di voto che possono partecipare alle Assemblee, hanno la facoltà di dare suggerimenti agli ordini del giorno in discussione, o comunque alle varie attività programmatiche della vita associativa.

I soci, possono avere una delega dal Consiglio direttivo per seguire le varie attività dell'Associazione.

Volontari

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari, ossia di persone che, in modo non occasionale e in modo libero, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro neanche indiretto, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per le finalità associative. L'attività del volontario, quindi, non può essere retribuita in alcuna modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'associazione, attraverso uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che indica le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali può essere ammessa la modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di retribuito con l'associazione tramite la quale, a titolo di associato o non, svolge la propria attività di volontariato. L'associazione è tenuta ad iscrivere i volontari in un apposito registro.

Lavoratori

L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando è necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Per far questo possono ricorrere a propri associati, a condizione che gli stessi non siano volontari. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti o lavoratori autonomi sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Consiglio direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto.

Non hanno diritto al voto il socio sostenitore e il socio onorario o benemerito.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Obblighi dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Ancor oltre, la qualifica di socio si perde per:

- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
 - mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Comitato direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
 - rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Comitato direttivo che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Comitato direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

L'Associazione è per natura apolitica e apartitica, pertanto chi ricopre incarichi politici, non può essere socio di essa.

Parimenti un socio che accetta candidatura o servizi politici/partitici deve considerarsi sospeso per tutta la durata dell'impegno e comunque preavvisando l'incarico tramite lettera di sospensione temporanea/definitiva, e consegnarla al Consiglio Direttivo dell'associazione o al Presidente, specificandone la durata/ motivi delle dimissioni.

ART. 6
(Organi sociali)

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio direttivo.

Sono organi di controllo e di garanzia:

- 3) L'Organo di controllo, se nominato;
- 4) Il Revisore dei Conti, se nominato;
- 5) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

Sono cariche dell'associazione:

- 6) il Presidente;
- 7) il Vice-Presidente;
- 8) Il Segretario, se nominato;
- 9) Il Tesoriere, se nominato.

Gli organi sociali quali il Comitato direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo).

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e di garanzia, è di 5 anni rinnovabili.

Art. 7
(L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Consiglio direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei soci. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici gironi dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;

- la revoca dei componenti degli organi sociali;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Comitato direttivo per motivi di necessità e di urgenza;

l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;

- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l'esclusione degli associati;
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Consiglio direttivo o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari. L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo; Essa è validamente costituita se sono presenti i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e delibera con il medesimo quorum.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web o pagina network dell'Associazione. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- 2) un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno;

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 8

(Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina. I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle richieste.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno;

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-presidente;
 - delegare determinati compiti al Presidente;
 - attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
 - promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
 - redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
 - assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
 - ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
 - proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
 - deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente

- dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

ART. 9

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Consiglio direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 5 anni. L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

In caso di elezione del Presidente il Consiglio direttivo può privilegiare prima i soci fondatori, poi i membri anziani (il membro anziano non viene definito in base all'età anagrafica, ma in base alla data di iscrizione) e poi via scorrendo, fino al socio novello.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
 - verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
 - rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;

ART. 10

(Il Vice-presidente)

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 11

(Il Segretario)

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente. Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
 - la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
 - la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Il Segretario, dopo la carica di Presidente e Vice-Presidente, è la massima carica che può rappresentare l'Associazione in caso di necessità.

ART. 12

(Il Tesoriere)

Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi membri il Tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

ART. 13

(L'Organo di controllo)

L'Assemblea dei soci può decidere di nominare un Organo di controllo formato da almeno 1 componente che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

La nomina dell'Organo è obbligatoria quando sussistono due delle seguenti condizioni:

1. Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'associazione supera per due esercizi consecutivi € 110.000,00 (centodiecimila/zero);
2. La somma dei ricavi, delle rendite, dei proventi e di altre forme di entrata supera € 220.000,00 (duecentoventimila/zero);
3. I dipendenti occupati durante l'esercizio sono almeno 5 unità.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e tra i suoi membri si elegge un Presidente.

La durata in carica dell'Organo di controllo è quinquennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e con quella di garante.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o un Collegio dei Revisori dei conti o nell'eventualità in cui un componente dell'Organo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 5,6,7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017, ed attesta che il bilancio sociale venga redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'Organo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisore legale dei conti)

L'Assemblea dei soci può decidere di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Salvo quanto previsto nell'articolo 13, questa nomina è obbligatoria quando l'associazione supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'associazione supera per due esercizi consecutivi l'importo di € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/zero);
2. La somma dei ricavi, delle rendite, dei proventi e di altre forme di entrata supera l'importo di € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/zero);
3. 1 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sono almeno 12 (dodici) unità.

ART. 15

(Il Collegio dei garanti)

L'Assemblea dei soci può decidere di nominare Il Collegio dei garanti formato da un numero di 3 membri scelti fra gli aderenti all'associazione.

Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è quinquennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori contabili.

Il Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

ART. 16

(Cariche sociali)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 17

(Libri sociali)

L'associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

1. Il libro sociale degli associati o aderenti;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. Il registro dei volontari
5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito);
6. Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato)
7. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti (se costituito);

ART. 18

(Entrate dell'associazione)

L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi. Per quanto riguarda le modalità e la loro detraibilità, si rimanda al contenuto dell'art. 23 della Legge 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 19

(Quota sociale)

La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 15 Aprile dell'anno al quale si riferisce. Essa non è rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

ART. 20

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente.

ART. 21

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Comitato direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri), nonché la relazione di missione che illustra le voci di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità con cui sono state perseguite le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa esclusivamente se il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia inferiore a € 220.000,00 (duecentoventimila/zero). Esso dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nell'eventualità che il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate superi € 100.000,00 (centomila/zero) annui, l'associazione dovrà pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet oppure sul sito internet della rete associativa (art. 41 del Decreto Legislativo: n. 117 del

3.7.2017) a cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, i compensi o i corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e quello preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Inoltre devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

E' fatto divieto di distribuire ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 22

(Bilancio sociale)

L'associazione, nell'eventualità che il totale annuo dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/zero), è obbligata a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 97 del Decreto Legislativo: n. 117 del 3.7.2017) e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio sociale andrà indicata la natura dell'attività esercitata e le dimensioni dell'attività esercitata dall'associazione ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul proprio sito internet.

ART. 23

(Responsabilità dell'associazione)

Tutti i volontari sono assicurati per l'attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24

(Scioglimento dell'associazione)

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Comitato direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea dei soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25
(Norme di funzionamento)

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

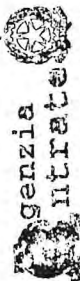
ART. 26
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto approvato e sottoscritto

Firme:

[Firma]
Adip. *[Firma]*
Giampolo De Blasio
Teresa Buiro
Lolita
St. Buiro L.L.
Mara *[Firma]*
Felix *[Firma]*
Luca Lohr
Gabriele Aldo Lohr
Paolo Annunziato
De Rosa *[Firma]*
Cuba *[Firma]*


Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Pagani

I Diritti e le Marche da bollo sono stati assolti
con delega bancaria F/23

del 11/12/18

per Euro 63,00

TOTALE 7 MARCHE DA 18,00 = 126 €
63 € PAGATO IN RIBBO VIRTUALE E
63 € APPORTE IN MARCHE

13/12/2018

3

326,00

Firma su delega del Direttore Provinciale
IDisposizione di servizio n. 2.232/4
A 661020/14/14

[Firma]
Delegato
Amministratore